



**NORME DI DEONTOLOGIA
PROFILI PROFESSIONALI RELATIVI AL TRATTAMENTO E
ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AUDITOR PRIVACY (ISDP©10003)
LEAD AUDITOR PRIVACY (ISDP©10003)
VALUTATORE PRIVACY (UNI 11697)**

**DEONT
AUPR**
Pag. 1/5
Rev.01 11.05.18

01	11.05.18	Inseriti commenti di ACCREDIA	R. Giannetti	F. Banfi	R. De Pari
00	11.12.17	Prima emissione	R. Giannetti	F. Banfi	R. De Pari
Rev.	Data	Motivo Revisione	Preparato da Ref. Schema	Verificato da Presidente Comitato Salvaguardia Imparzialità	Approvato da A.U. S.r.l.

- Articolo 1 -

L'esercizio delle figure professionali operanti nel settore PRIVACY, quali Auditor/Lead Auditor ISDP@10003 e Valutatore Privacy certificati AICQ SICEV S.r.l., è da considerarsi attività di pubblica utilità. Nel seguito la denominazione " Auditor/Lead Auditor ISDP@10003 e Valutatore Privacy certificati AICQ SICEV S.r.l." viene per semplicità abbreviata con la sigla AUPR.

Le presenti "Norme di deontologia professionale" costituiscono:

- un insieme di precetti specifici finalizzati a contribuire al consolidamento della credibilità del Sistema di Certificazione Nazionale
- una fonte di concetti utili per lo svolgimento delle professioni del AUPR.

Il AUPR è tenuto ad osservare scrupolosamente i precetti, gli obblighi ed i divieti fissati dalle presenti norme; la mancata osservanza di tutti o di parte degli stessi si configura come comportamento in contrasto con lo stato di AUPR certificato AICQ SICEV S.r.l.

- Articolo 2 -

L' AUPR deve essere conscio che la sua reputazione è affidata alla sua coscienza, obiettività, competenza ed etica professionale, con affrancazione da asservimenti materiali e morali, politici ed ideologici e respingendo ogni influenza contraria alla propria attività.

- Articolo 3 -

La fiducia è alla base dei rapporti professionali dell' AUPR.

L' AUPR deve comportarsi con professionalità, buona fede, correttezza, lealtà e sincerità, rispettando l'obbligo della riservatezza. L' AUPR non può in alcun caso, rinunciare alla sua libertà, indipendenza ed obiettività di giudizio, nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni.

- Articolo 4 -

L' AUPR ha il dovere, anche normativo, del continuo aggiornamento professionale.

- Articolo 5 -

Il comportamento dell' AUPR deve essere consono alla dignità ed al decoro della professione anche al di fuori dell'esercizio professionale.

Egli deve astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al proprio prestigio professionale e ad AICQ SICEV S.r.l.

- Articolo 6 –

L' AUPR, fermo restando quanto disposto dalle presenti norme e fermo restando l'obbligo di adempimento diligente alla propria attività, , deve in qualsiasi situazione evitare di compiere azioni lesive della immagine o degli interessi del Committente e della Organizzazione valutata.

Articolo 7 –

L'Auditor/LAuditor ISDP@10003 non deve accettare l'incarico a svolgere attività di verifica ispettiva di terza parte nei confronti di Organizzazioni con cui egli abbia intrattenuto rapporti professionali di consulenza in materia di sistemi di analisi e controllo dei principi e delle norme di riferimento in ambito del trattamento dei dati personali o di lavoro dipendente, a qualsiasi titolo, nei tre anni precedenti.

L'Auditor/LAuditor ISDP@10003, nell'accettare l'incarico a svolgere attività di verifica ispettiva, si impegna a non intrattenere rapporti di consulenza o di lavoro dipendente con l'Organizzazione valutata nei successivi due anni.

- Articolo 8 -

AICQ SICEV S.r.l. rende pubbliche attraverso il proprio sito web e porta a conoscenza, di ACCREDIA e delle rimanenti Parti Interessate le presenti norme e gli obblighi che ne derivano per l'AUPR.

L'AUPR è tenuto a dichiarare il proprio stato di Professionista Certificato da AICQ SICEV S.r.l., in relazione al profilo professionale per il quale ha ottenuto la certificazione, L'AUPR è tenuto ad identificarsi come AUPR Certificato AICQSICEV nel sottoscrivere i documenti e le registrazioni relative alla verifica ispettiva effettuata, a meno di disposizioni diverse ricevute dal Committente

Il AUPR è tenuto a registrare ed a documentare alla Direzione di AICQ SICEV S.r.l., su base annuale, ogni reclamo che provenga dal Committente o dal Valutando. A fronte di ogni reclamo dovrà essere indicato:

- Chi, come, quando e dove ha formulato il reclamo;
- Il contenuto del reclamo;
- L'analisi fatta dal AUPR e l'eventuale azione intrapresa.

- Articolo 9 –

L'AUPR libero professionista deve far conoscere tempestivamente al Committente la sua decisione di accettare o meno l'incarico.

L'accettazione dell'incarico comporta automaticamente il rispetto degli obblighi di cui all'art. 7. L'AUPR libero professionista deve sempre adoperarsi affinché l'incarico gli sia conferito per iscritto onde precisarne limiti e contenuti.

È comunque opportuno che il AUPR libero professionista, il quale abbia ricevuto un incarico verbale, ne dia conferma scritta al Committente.

- Articolo 10 -

L'AUPR deve segnalare al Committente il verificarsi delle seguenti situazioni:

- Di non essere in possesso della competenza e dell'esperienza necessarie allo svolgimento della
- specifica attività.

- Che il tempo o il Gruppo di valutazione messo a disposizione potrebbero non essere sufficienti
- per svolgere con la dovuta perizia l'attività assegnata.
- Di avere o di avere avuto con l'Organizzazione oggetto della attività di valutazione dei rapporti
- anche diversi da quelli contemplati dall'art. 7.
- Che una o più procedure del Committente contengono prescrizioni in contrasto con le presenti norme o con le normative cogenti.

- Articolo 11-

L' AUPR deve osservare un atteggiamento di riserbo in relazione alle notizie apprese nell'esercizio della professione.

In particolare il AUPR è tenuto, fermi gli obblighi di legge, a mantenere l'assoluta riservatezza verso terzi sui rilievi o parte di questi, emersi a seguito delle attività o su qualsiasi altra informazione ottenuta durante la preparazione e la conduzione della verifica ispettiva

- Articolo 12 -

L' AUPR deve comportarsi con i colleghi con correttezza, considerazione, cortesia.

Costituiscono manifestazioni di cortesia e di considerazione la puntualità, la tempestività, la sollecitudine nei rapporti con i colleghi.

L' AUPR membro di un Gruppo di valutazione deve agire con spirito di collaborazione e correttezza nei confronti degli altri colleghi ed in particolar modo nei confronti del Responsabile del Gruppo.

Il Responsabile del Gruppo di valutazione deve assumere, nei confronti dei colleghi, un atteggiamento di indirizzo e coordinamento senza interferire con la porzione di attività assegnata a ciascuno

- Articolo 13 -

L'AUPR non deve esprimere apprezzamenti o giudizi critici sull'operato dei colleghi e deve usare la massima moderazione quando insorgono contrasti di opinione sulle modalità di svolgimento delle attività.

L'AUPR, constatato nel comportamento di un collega manifestazioni di condotta professionale gravemente scorretta, deve informare il Committente.

- Articolo 14 -

L'AUPR, qualora nell'esercizio della professione abbia rapporti con iscritti ad altre Associazioni od Albi professionali, deve attenersi al principio del reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche competenze.

- Articolo 15 -

Le inosservanze alle presenti norme di deontologia professionale vengono segnalate dalla Direzione AICQ SICEV S.r.l. al Comitato di Appello che, dopo avere esaminato la documentazione applicabile e sentito il AUPR, può disporre tramite la Direzione di AICQ SICEV S.r.l. le seguenti sanzioni:

- il richiamo scritto a cessare i comportamenti contrari alle presenti norme;
- la sospensione della certificazione per un periodo variabile da un minimo di due mesi al massimo di quattro mesi;
- la revoca della Certificazione e la cancellazione dal Registro

Le decisioni del Comitato di Appello vengono segnalate tempestivamente al Consiglio Direttivo di AICQ SICEV S.r.l. e vengono deliberate dal Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità.

L'accertata inosservanza dell'articolo 7, 11, e 15 per la seconda volta nel periodo di tre anni, comporta sempre la sospensione della certificazione per un periodo non inferiore a due mesi . Le sanzioni decise dal Comitato di Appello sono inappellabili. Dei provvedimenti di sospensione della certificazione viene portata a conoscenza di ACCREDIA.